REGOLAMENTO (CEE) N. 909/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1968

che modifica l'allegato del regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che si è accertato che le qualità dei semi di colza e ravizzone, offerti sul mercato mondiale nella campagna di commercializzazione 1967/1968, presentano talune differenze in confronto di quelle prese in considerazione per la determinazione dei coefficienti di equivalenza ; che è opportuno modificare, in conseguenza, i coefficienti indicati nell'allegato del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi (3), completato dal regolamento (CEE) n. 320/68 (4) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 225/67/CEE è sostituito dalla tabella riportata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(3) GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.
(4) GU n. L 69 del 20. 3. 1968, pag. 5.

ALLEGATO

Coefficiente di equivalenza delle differenti qualità di semi di colza, di ravizzone e di girasole

	Coefficiente d'equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c./100 kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c./100 kg)
A. *Semi di colza e ravizzone*		
Semi provenienti dal Canadà		0,03
Semi provenienti dalla Svezia	0,05	
Semi provenienti dalla Polonia	0,05	
Semi provenienti dalla Danimarca :		
— per i semi offerti aventi un tenore in olio di base del 42 %	0,05	
— per i semi offerti senza indicazione del tenore in olio		0,74
Semi provenienti da altri territori europei	0,05	
B. *Semi di girasole*		
Per ciascun punto di tenore in olio :		
— in più di quella della qualità tipo	0,20	
— in meno di quella della qualità tipo		0,20
Per ciascun punto d'umidità :		
— in più di quella della qualità tipo		0,14
— in meno di quella della qualità tipo	0,07	
Per ciascun punto d'impurità :		
— in più di quella della qualità tipo		0,14
— in meno di quella della qualità tipo	0,07	

REGOLAMENTO (CEE) N. 910/68 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1968
relativo alle modalità che riguardano il certificato d'importazione dei grassi in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento n. 876/67/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1967, che istituisce per la campagna di commercializzazione 1967/1968 un'integrazione supplementare per i semi di colza e di ravizzone trasformati in Italia (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 842/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 3 bis del regolamento n. 876/67/CEE, sottopone, nel corso della campagna

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. 281 del 21. 11. 1966, pag. 7.
(3) GU n. L 152 del 1o. 7. 1968, pag. 2.